



Tribunale Ordinario di Brescia Presidenza

(Decreto introducente misure in tema di benessere organizzativo a supporto dei magistrati con figli in tenera età, nonché in tema di pari opportunità nell'ambito della professione forense)

Il Presidente del Tribunale

1. PREAMBOLO

Nella lista degli obiettivi prioritari del Documento Organizzativo Generale (DOG) di questo Tribunale per il triennio 2017/2019 sono stati indicati e trattati – tra gli altri – il **“BENESSERE ORGANIZZATIVO, (LA) TUTELA DELLA GENITORIALITÀ E DELLA SALUTE”**.

In particolare, nel documento organizzativo si afferma che:

“”” ...

L'organizzazione del Tribunale ordinario di Brescia è volta a garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati con l'adozione di misure appropriate a concreta tutela dei magistrati che hanno documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio.

Allo stesso modo, le misure organizzative tengono conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati.

Infine, è assicurata tutela ai magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In tema di benessere organizzativo, particolare impegno verrà profuso:

- oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale (cfr. Articolo 274 - *Benessere fisico e psicologico dei magistrati*);
- per riconoscere e valorizzare le competenze e gli apporti dei magistrati all'organizzazione, sul presupposto che essi hanno diritto di essere coinvolti nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa, a cominciare dal loro inserimento in progetti organizzativi e di innovazione sulla base di interpellanti diretti a favorire detta partecipazione;

- nell'ascolto delle proposte dei magistrati relative ai profili dell'organizzazione, mettendo concretamente a loro disposizione le informazioni pertinenti il loro lavoro (cfr. Articolo 275 - *Partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti*);
- nel mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro;
- nel risolvere la presenza di situazioni conflittuali, avvalendosi della collaborazione dei presidenti di sezione (ove non siano parti in causa), che hanno il dovere di segnalare al dirigente dell'ufficio le situazioni di conflitto che non possono essere risolte all'interno della sezione (cfr. Articolo 276 *Clima relazionale*).

In tema di tutela della genitorialità, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio:

- si terrà conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in maternità ovvero in congedo parentale e, più in generale, della compatibilità del lavoro con le necessità familiari e con i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi;
- al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, saranno preventivamente sentiti i magistrati interessati dal dirigente dell'ufficio;
- resta fermo che le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso e che eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato;
- in ogni caso, nell'individuare le specifiche modalità con cui dare concreta attuazione alle disposizioni che precedono verranno seguiti criteri di ragionevole flessibilità organizzativa, adottando sia nel settore civile che in quello penale le misure organizzative indicate dagli artt. 279 e 280 nonché agli artt. 281 e 282 della Circ. 25.01.2017.

In tema di tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità, le misure organizzative per la tutela della genitorialità si applicheranno anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cfr. Articolo 283).^{*****} (così DOG cit.).

Con particolare riferimento alla tutela della genitorialità, in ambito tabellare si è proceduto alle seguenti prodromiche attività:

1. Ricognizione dei magistrati in servizio allo stato direttamente interessati dalle misure proposte (e cioè magistrati in servizio nel Tribunale di Brescia, sia nel settore civile che in quello penale, con prole di età inferiore ad anni sei);
2. Enunciazione di criteri guida ai sensi della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari nel triennio 2017-2019 e situazione esistente.

A seguito di una rinnovata attenzione alla tutela della genitorialità, le fonti regolamentari sopra richiamate segnalano la necessità di procedere all'organizzazione degli uffici rispettando le esigenze dei magistrati in maternità e, più in generale, della compatibilità del lavoro con le necessità familiari e con i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente, e fino a sei anni di età degli stessi figli minori.



Con le nuove tabelle 2017/2019 per il Tribunale di Brescia sono stati introdotti strumenti¹ auspicabilmente efficaci e volti a rendere compatibile l'attività lavorativa assegnata "in concreto" al magistrato con le sue peculiari condizioni personali quali la gravidanza, la maternità e la paternità, di cui si riportano in nota quelle più significative.²

Le misure proposte non devono comportare una riduzione del carico di lavoro di ciascun magistrato, bensì una sua organizzazione secondo moduli maggiormente compatibili con la condizione del magistrato, quali l'introduzione di criteri di flessibilità organizzativa secondo le diverse criticità rispettivamente del settore civile e penale.

¹ Dal DOG 2017/2019 del Tribunale ordinario di Brescia:
".....(omissis)....."

3. Misure organizzative proposte a tutela del benessere dei magistrati con prole di età inferiore ai sei anni.

Fermo quanto precede, si propongono le seguenti *misure organizzative comuni al settore civile e al settore penale*:

- 1) esonero dalle nuove assegnazioni per i magistrati durante il periodo di astensione per maternità e individuazione nella successiva fase di ripresa del servizio di modalità di lavoro che tengano conto delle nuove esigenze familiari del magistrato;
- 2) esonero per i magistrati con prole di età inferiore ad anni sei da ogni attività o incombenza ulteriore rispetto all'attività giudiziaria ordinaria.

Con riferimento al settore civile si propongono le seguenti specifiche iniziative:

- 1) concentrazione della presenza in ufficio in soli due/tre giorni alla settimana, misura resa possibile tramite la delega ai GOT della attività istruttoria e della attività conciliativa meno complessa, tenuto conto dell'elevata informatizzazione dell'ufficio che consente, di fatto, un "telelavoro" per tutte le attività diverse da quella di udienza e, in particolare, per quella definitiva cui il magistrato può dedicarsi lavorando "da casa". Ciò risponde, in particolare, all'esigenza dei giudici che, non dimorando nella sede lavorativa, possono così usufruire di un notevole risparmio in termini di tempo e di energie;
- 2) individuazione di giorni fissi per l'espletamento delle camere di consiglio, onde consentire una programmazione settimanale del lavoro.

Per quanto riguarda il settore penale le misure proposte sono le seguenti:

- 1) contenimento della durata delle udienze collegiali non oltre le ore 15.00, onde consentire al magistrato la più larga autonomia organizzativa nelle ore pomeridiane;
- 2) esonero dei magistrati con figli di età inferiore ad anni tre dai turni per la celebrazione delle udienze con rito direttissimo nella giornata del sabato e nei giorni festivi di presidio;
- c) negli uffici Gip/Gup l'esonero del magistrato dalla partecipazione ai turni per gli affari urgenti e alle udienze di convalida (ovvero dette udienze possono essere calibrate con orari compatibili con la condizione del magistrato), esonero compensato con una maggiore assegnazione di affari.

4. Creazione di uno spazio ricreativo con assistenza di educatori professionali.

Da ultimo, nell'ottica di fornire al magistrato con prole inferiore ad anni sei un ausilio concreto, anche dal punto di vista logistico, onde agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo sereno e organizzato, si (ri)propone l'istituzione di un nido e/o "spazio-gioco", accessibile anche al personale di cancelleria, e suscettibile di essere modulato con orari flessibili in coerenza con quanto sopra esposto, anche sull'esempio di esperienze maturate presso i Tribunali di Firenze e di Siracusa.

In sede di concreta individuazione delle modalità operative di tale servizio si potrà tenere conto della possibilità di estendere il servizio agli iscritti all'Ordine forense con la stipula di una convenzione, anche in struttura già esistente, prevedendo formule di co-pagamento.

² Di tanto ha dato atto anche il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Brescia - ai sensi del Capo II paragrafo 13 lett. e) della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura prot. n. P1318/2017 in materia di "Formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019" - che, in data 25 maggio 2017, ha favorevolmente esaminato le proposte tabellari appena richiamate (poi definitivamente approvate dal CSM con delibera 11 aprile 2018).



I moduli proposti mirano, inoltre, a garantire i principi della trasparenza, della prevedibilità e della parità di trattamento non solo per i magistrati in possesso dei requisiti di tutela, ma anche per quei magistrati che ne potranno usufruire nel periodo di vigenza del progetto tabellare.

Ciò posto, va ulteriormente sottolineato che il Tribunale ordinario di Brescia è stato da sempre connotato da una pianta organica ampiamente inadeguata³ rispetto alla richiesta di giustizia in rapporto ad un distretto popoloso e di primaria importanza economica, sistematicamente gravato di competenze “distrettuali”.

In particolare, merita conto sottolineare che oltre ai “servizi distrettuali” - già da tempo attribuiti al Tribunale di Brescia (Sezione spec. Impresa, Sezione del riesame, Sezione GIP/GUP, la cui competenza, peraltro, è risultata in costante espansione) – più di recente a questo Tribunale è stata attribuita la competenza, a risorse invariate ma a beneficio degli altri Tribunali del distretto, sgravati dalla corrispondente quota-parte di procedimenti, nelle seguenti materie, tutte di natura prioritaria:

- ***materia della immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea*** (dal 7 settembre 2017), con istituzione - in coerenza con le delibere del C.S.M. - di autonoma Sezione, che ha richiesto, e richiede, uno sforzo straordinario in termini di risorse umane, essendo stati ad essa coassegnati magistrati già ampiamente impegnati su altre sezioni (v. del. Plenum 6.12.2017), per la trattazione di procedimenti con priorità normativa assoluta *ex lege* n. 46/2017;
- ***materia della “Prevenzione distrettuale”***, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 161/2017 (e modifiche del D.Lgs. n. 159/2011, art. 7 bis O.G., artt. 12-sexies D.L. n. 306/1992, 104 bis disp. attuazione c.p.p. – a partire dal 19 novembre 2017). Al riguardo, è da evidenziare che sino a che non diverrà efficace il decreto n. 15/2018 in data 11 aprile 2018 - con cui è stata istituita la Sezione Specializzata Misure di Prevenzione (che ha ottenuto parere favorevole dal Consiglio giudiziario, senza unanimità) - la materia della prevenzione distrettuale è destinata a gravare esclusivamente sulla Terza Sezione Penale e del Riesame;
- ***materia della “Crisi e dell’Insolvenza”***; infatti, dal 15 marzo 2019 la IV sezione civile “fallimentare-procedure concorsuali-esecuzioni” ha competenza (anche) distrettuale, limitatamente alla amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, ai sensi degli artt. 2 e 27 del corrispondente Codice della Crisi e dell’Insolvenza.

Ciò ha comportato intuitive ricadute in termini di sopravvenienze sia nel settore civile, sia nel settore penale, che hanno reso oltremodo complessa l’attuazione delle misure organizzative a tutela della genitorialità (già) previste dal Progetto tabellare e che, nel presente momento storico, impongono rinnovata attenzione.

³ Anche rispetto all’ultimo aumento della P.O. di cui al D.M. 1.12.2016, se appena si considera che nel primo semestre del 2019 la scopertura ha raggiunto il 22%. E con la doverosa precisazione che la “nuova” pianta organica (a 71 magistrati) non ha ricevuto mai copertura integrale, come pure sarebbe stato lecito attendersi.



Un ulteriore compito del Tribunale, in ogni sua articolazione, è quello di diffondere e valorizzare la normativa e la cultura delle pari opportunità nell'esercizio della professione forense, nonché di promuovere azioni positive e buone pratiche allo stesso fine orientate.

Due sono i campi d'intervento.

Il primo, riguarda la conciliazione tra l'esperienza familiare e quella professionale nell'organizzazione lavorativa delle persone che esercitano la professione forense.

A questo proposito, occorre informare decisioni e condotte alla tutela dello stato di gravidanza, della condizione di maternità e di paternità, al fine di favorire il raggiungimento dell'uguaglianza a prescindere dalle condizioni personali.

Il secondo, riguarda la comunicazione fra tutti coloro che operano nel settore dell'amministrazione della giustizia, che dovrebbe sempre essere connotata dall'uso di un linguaggio, oltre che inoffensivo, non discriminatorio, e certamente appropriato.

2. LE MISURE DA ADOTTARE

A) In tema di benessere organizzativo dei magistrati: la videoconferenza applicata alla camera di consiglio del processo civile

La videoconferenza nel panorama legislativo italiano e comunitario

La videoconferenza è già una realtà del processo penale italiano (introdotta con la legge 7 gennaio 1998 n. 11, c.d. legge sulla videoconferenza).

La relativa normativa si applica anche ai procedimenti che si svolgono in camera di consiglio, così come previsto dall'art. 45 *bis* disp. att. c.p.p.:

- Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.
- La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza oppure dal presidente del collegio con decreto motivato, atti che vanno poi comunicati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice di procedura penale.
- Si applicano poi, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-*bis*, commi 2, 3, 4 e 6.

La videoconferenza è utilizzata anche a livello europeo, soprattutto nell'ambito dell'acquisizione di prove in materia civile e commerciale; pertanto, nel silenzio della legge italiana con riguardo al processo civile, non può essere ritenuta in contrasto con i principi generali dell'ordinamento comunitario.⁴

⁴ Tra gli strumenti giuridici da tempo disponibili, si segnalano:



Presupposti, modalità e luogo di svolgimento

Con appropriati interventi tecnici, sarà allestita nel Tribunale di Brescia una *Call Conference Room* che consentirà ai magistrati impossibilitati di partecipare alle camere di consiglio direttamente dal domicilio, utilizzando il **tele-collegamento audio-video** LYNC (o modalità equipollenti).

Sarà attrezzata una stanza con due *computer* e uno schermo installato a muro, così da consentire la contestuale partecipazione dei componenti della camera di consiglio alla discussione.

I magistrati si avvalgono di tale ausilio con l'indicazione degli accorgimenti che devono essere adottati presso il domicilio per assicurare la segretezza degli incombenti, declinati con apposito provvedimento attuativo del Presidente/Magistrato Coordinatore di Sezione.

La modalità di **partecipazione telematica** alla camera di consiglio trova applicazione nei casi di oggettivo impedimento del giudice civile, consentendogli quindi di esercitare le sue funzioni anche **da casa**.⁵

Il giudice interessato deve richiedere - senza particolari formalità - al Presidente di Sezione o al Magistrato Coordinatore di partecipare alla camera di consiglio tramite videoconferenza, precisando le ragioni dell'impedimento.

Il Presidente di Sezione o il Magistrato Coordinatore autorizza lo svolgimento telematico della camera di consiglio solo ove l'impedimento del magistrato richiedente non sia superabile nemmeno consentendogli di relazionare con priorità rispetto ai colleghi.

In ogni caso, la camera di consiglio non può svolgersi in giorni diversi da quelli previsti dal Progetto Tabellare vigente.

-
- la Convenzione, del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (articolo 10);
 - il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le Autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (articolo 10, paragrafo 4 e articolo 17, paragrafo 4);
 - la direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (articolo 9, paragrafo 1);
 - il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (articolo 8 e articolo 9, paragrafo 1);
 - la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (articolo 11, paragrafo 1).

Si noti che, per la maggior parte degli Stati membri dell'UE, tali strumenti sono già da tempo in applicazione.

⁵ Sembra quasi superfluo segnalare una doverosa quanto crescente attenzione per la tutela del ruolo personale e professionale della donna nella nostra società. Ma non sfugge che le presenti misure si pongono in una prospettiva anche più inclusiva: infatti, si rivolge a tutti coloro che si trovino momentaneamente impossibilitati a partecipare ai lavori giudiziari in Tribunale (in primo luogo, per ragioni di accudimento della prole sino a sei anni di età, ma anche, ad es., per ragioni di salute, proprie o di terzi), a tutti consentendo di svolgere il proprio servizio anche da casa, e così favorendo la ricerca di un giusto equilibrio tra vita familiare e vita professionale.

L'innovazione apporta, auspicabilmente, un notevole beneficio anche alla collettività e al servizio giustizia, dal momento che le "mamme e i papà giudici" potranno lavorare, sia pure *part-time*, anche da casa.

Il risultato atteso è costituito da una notevole riduzione del rischio di discontinuità del servizio giustizia nel suo insieme.



Il giorno in cui deve tenersi la camera di consiglio si attiva la connessione tra il computer dalla abitazione del magistrato e quello collegato allo schermo, munito di webcam, all'interno della *Call Conference Room* in Tribunale, in modo da collegare in audio-video tutti i giudici del processo, che poi discutono le questioni e le cause nel segreto della camera di consiglio.

In presenza di un fascicolo interamente digitale, il giudice relatore deve premurarsi di abilitare, attraverso l'apposito comando della Consolle del Magistrato, la condivisione telematica degli atti e dei documenti; qualora, invece, siano presenti atti e/o documenti depositati in forma solo cartacea, il giudice relatore, collegato in videoconferenza, deve avere cura di far pervenire agli altri componenti del Collegio copie di cortesia degli stessi, in modo che tutti i membri dell'organo giudicante possano consultare per intero il materiale necessario per la decisione.

Se uno dei componenti del Collegio richiede la compilazione del sommario processo verbale di cui all'art. 131 comma 3 c.p.c., così come modificato con sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 19 gennaio 1989, la camera di consiglio deve essere aggiornata alla prima data utile idonea a consentire la contemporanea partecipazione fisica dei tre membri dell'organo giudicante.

Il giudice in collegamento da remoto è tenuto a non far presenziare o transitare, nella stanza in cui si trova, alcun familiare o soggetto terzo durante la discussione e, in genere, durante il collegamento.

Il sistema trova svolgimento attraverso una postazione nei locali del Tribunale predisposti per il collegamento e, correlativamente, attraverso la postazione remota facente capo alla dimora del giudice impossibilitato.

Le due postazioni sono in collegamento tra loro per mezzo di *webcam*.

La camera di consiglio in videoconferenza, attuata secondo le descritte modalità tecnico-giuridiche, garantirà così la formazione di una decisione contestuale, condivisa e segreta.

B) In tema di pari opportunità nell'ambito della professione forense

Avuto riguardo all'esigenza di contemperare gli interessi familiari e quelli professionali dell'avvocato, sono adottate le seguenti misure:

- fatto salvo quanto previsto dagli artt. 81-*bis*, co. 3, att. c.p.c. e 420-*ter*, co. 5-*bis*, c.p.p., i magistrati, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terranno in considerazione lo stato di gravidanza del difensore, stato che, qualora comportante patologie, potrà consentire un rinvio per impedimento legittimo;
- le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento saranno considerate quale possibile motivo di trattazione del processo ad un



orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo;

- nei procedimenti relativi alle misure di prevenzione e in quelli che presentano ragioni di particolare celerità di trattazione, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere in adeguato conto ogni altro interesse confliggente, nel rispetto dei relativi termini processuali;
- nell'ordine di trattazione dei processi, potrà essere riconosciuta precedenza ai casi in cui il difensore e/o la parte assistita si trovi in stato di gravidanza, maternità/paternità, disabilità, o nelle condizioni di potere accedere ai benefici accordati dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli e impegni professionali;
- il personale amministrativo operante nelle cancellerie riconoscerà la precedenza al difensore, alla praticante e alla delegata in stato di gravidanza o che adduca ragioni di urgenza connesse all'allattamento, ad altri obblighi di cura o ad altre gravi necessità familiari, o nelle condizioni di potere accedere ai benefici accordati dalla l. 5 febbraio 1992, n. 104, come pure al difensore la cui parte assistita sia nelle medesime condizioni;
- le udienze che prevedono la partecipazione di persone in condizioni di incapacità saranno trattate con precedenza sulle altre, nell'ufficio del giudice e in condizioni di rispetto della dignità dell'esaminando e di chi lo accompagna; in caso di documentata impossibilità a raggiungere l'ufficio giudiziario sarà, di preferenza, il magistrato, compatibilmente con gli impegni del proprio ruolo, a recarsi presso l'abitazione dell'incapace o presso la struttura in cui quest'ultimo risulti essere ricoverato (così come già avviene normalmente).

Avuto riguardo all'esigenza di diffondere un linguaggio non discriminatorio, sono adottate le seguenti ulteriori misure:

magistrati e personale di cancelleria adotteranno formulazioni linguistiche, anche in forme impersonali, che non escludano o discriminino le persone di un genere rispetto a quelle dell'altro, o in ragione delle altre condizioni personali tutelate dalla normativa antidiscriminatoria; in ogni caso, adotteranno un linguaggio consono, non sconveniente, ancorché non direttamente offensivo, avendo cura di evitare locuzioni potenzialmente idonee a svilire il ruolo professionale o istituzionale dell'interlocutore/interlocutrice.⁶

3. RISULTATI ATTESI

È quasi superfluo evidenziare che trattasi di misure organizzative per alcuni aspetti sperimentali, come tali suscettibili di un ravvicinato monitoraggio (inizialmente trimestrale) e di non meno prevedibili aggiustamenti.

⁶ Come, ad esempio, evitando di ricorrere all'appellativo di "signora" rivolgendosi ad un difensore di genere femminile.



Tuttavia, il dato sperimentale di dette misure (soprattutto di quelle che riguardano la videoconferenza) non deve allarmare personale amministrativo, magistrati e operatori, dal momento che innovare vuol dire anche “correre qualche rischio”.

L'alternativa, è l'immobilismo che - se a certe condizioni - mette al riparo da qualche errore, nel medio e lungo periodo denuncia scarsa consapevolezza delle nuove opportunità ed eccessiva prudenza da parte, soprattutto, della dirigenza giudiziaria.

Riassumendo:

- È favorita la funzione giurisdizionale senza interruzioni, quando - per eventi familiari o personali - il giudice non possa recarsi in ufficio per la partecipazione alla camera di consiglio.
- Il lavoro della Sezione non subisce rallentamenti: in tal modo è assicurata la tempestività dell'adozione del provvedimento collegiale.
- È valorizzata la funzione sociale dell'avvocato madre/padre che può continuare a svolgere il proprio lavoro in modo da conciliare le esigenze familiari.
- È auspicato un impegno diffuso quanto biunivoco verso un linguaggio di genere e autenticamente antidiscriminatorio.
- È auspicata una notevole riduzione del rischio di discontinuità del servizio giustizia nel suo insieme.
- In conclusione, ne esce rafforzata l'immagine complessiva del sistema giustizia. Infatti, esso non può che promuovere e garantire le migliori condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro di tutti i protagonisti di detto sistema.

Visti ed applicati:

- gli artt. 3, 24, 29, 48, 51 Cost.;
- la direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, sull'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso ai lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro sulla base del genere, entrambe confluite nella Direttiva 2006/54 (cd. rifusione), recepite da ultimo nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 198/2006;
- la direttiva 2004/113, in materia di parità di genere, nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi, recepita nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al d.lgs. 198/2006;



- la direttiva 2000/43/CE, in materia di parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla “razza” e dall’origine etnica, recepita dal d.lgs. 215/2003;
- la direttiva 2002/78/CE, in materia di parità di trattamento in ragione di età, disabilità, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, nella materia del lavoro recepita dal d.lgs. 216/2003;
- il d.lgs. del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, e successive modificazioni;
- la l. 53/2000, disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città;
- il d.m. lavoro del 12 luglio 2007, circa l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del d.lgs. n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art 2, co. 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335;
- la l. 24 febbraio 2006 n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- l’art. 7, co. 1, secondo periodo d.lgs. 165/2001, come novellato dall’art. 21 legge 183/2010, secondo cui - in via generale - *“le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo...”*, nonché le disposizioni generali (d.lgs. 81/2008 e d.lgs. 150/2009) e specifiche (d.lgs. 33/2013) in tema di pubblicità delle misure per il benessere organizzativo;
- la circolare 25 gennaio 2017 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019;
- la delibera di plenum 11 aprile 2018 del Consiglio Superiore della Magistratura - Pratica num. CSM-FT-VII-2017-297 - sulla formazione della tabella di organizzazione per il triennio 2017-2019 del Tribunale di Brescia, recepita con decreto 15 giugno 2018 del Ministro della giustizia.

Sentiti l’Ufficio Studi e il Magistrato civile di questo Tribunale;



Tanto premesso,

DECRETA

1. La videoconferenza applicata alla camera di consiglio del processo civile costituisce opzione di lavoro concretamente ed immediatamente attuabile, nei sensi di cui in motivazione.
2. L'adozione delle misure volte a soddisfare l'esigenza di contemperare gli interessi familiari e quelli professionali dell'avvocato e a diffondere un linguaggio non discriminatorio, nei sensi di cui in parte motiva.

DICHIARA

L'immediata efficacia – siccome immediatamente esecutivo – del presente decreto e ne

DISPONE

la comunicazione immediata:

- ai presidenti ed ai magistrati coordinatori di sezione;
- ai giudici, togati e onorari, in servizio in questo Tribunale;
- al Dirigente amministrativo, sede, per le disposizioni di servizio di propria competenza a supporto della giurisdizione;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, anche per l'eventuale comunicazione agli Ordini forensi del Distretto;
- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- al Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, per il prescritto parere.

Brescia, 16 settembre 2019

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

